

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA  
Citta' Metropolitana di Messina

C.A.P. 98030

Tel, 0942 985007

FAX 0942 985363

IL SINDACO

In esecuzione all'art.21 della legge 10.04.1951, n.287, sul riordino dei giudici popolari in Corte d'Assise ed in Corte d'Assise d'Appello

INVITA

tutti i cittadini uomini e donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) Buona condotta morale;

c) Età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai sessantacinque,

e che non si trovino in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art.12 della legge 10/04/1951, n°287, a presentare a questo Comune non oltre il **31 LUGLIO CORRENTE ANNO** la domanda d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari in Corte d'Assise, se in possesso del titolo di studio di scuola media di I° grado di qualsiasi tipo, e nell'elenco dei Giudici Popolari in Corte d'Assise d'Appello, se in possesso del titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo.

Dalla Residenza Municipale, li 02 Maggio 2019

IL SINDACO  
(*Georgio Carmelo Blancato*)  
SINDACO



Al Sig. Sindaco del Comune  
di Motta Camastra  
Piazza Croce n. 1  
98030 MOTTA CAMASTRA (ME)

Oggetto: Iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di  
**GIUDICE POPOLARE.**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ numero telefonico \_\_\_\_\_

**chiede**

di essere inserito nell'albo delle persone idonee all'ufficio di **GIUDICE POPOLARE**, come previsto dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

**dichiara**

- di avere la cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti politici;
- di essere in possesso del titolo di studio \_\_\_\_\_
- di esercitare la professione, arte o mestiere di \_\_\_\_\_
- di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951, n.287 (1)

In fede

Legge 10.04.1951 n. 287

Art. 12 "Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare"

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- di magistrati, in generale, i funzionari in attività di servizio, appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**DOMANDA PERVENUTA ALL'UFFICIO IN DATA \_\_\_\_\_**